

C E R T I T E X

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

SISTRI SCHEDA RIEPILOGATIVA

Riferimenti: DM 17 dicembre 2009
Decreto 15 febbraio 2010

§ Definizione

Si tratta di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente (art. 1, comma 1^[1]).

Quando il SISTRI sarà a completo regime, cesseranno, per chi vi aderisce, gli obblighi legati alla compilazione dei formulari e dei registri di carico e scarico dei rifiuti. E' inoltre prevista l'abolizione del MUD a partire dal 2011.

§ Entrata in funzione

Il SISTRI è entrato in vigore il 14 gennaio 2010 (art. 12, comma 4^[1]), e diventa operativo secondo le seguenti tempistiche:

- I. Dopo 180 giorni dall'entrata in vigore per:
 - produttori di rifiuti pericolosi, compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8^[3], con più di 50 dipendenti;
 - produttori di rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g)^[3], con più di 50 dipendenti (art. 1, comma 1, lettera a)^[1]).
- II. Dopo 200 giorni dall'entrata in vigore per:
 - produttori di rifiuti pericolosi, compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8^[3], con meno di 50 dipendenti;
 - produttori di rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g)^[3], con meno di 50 dipendenti (art. 1, comma 1, lettera b)^[1]).
- III. Per i produttori di rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g)^[3], con 10 o meno dipendenti, l'adesione al SISTRI è volontaria (art. 1 comma 4^[1]).

§ Iscrizione

Deve essere effettuata entro 75 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Ministeriale (art. 1^[2]), vale a dire a partire dal 14 gennaio 2010 (art. 12, comma 4^[1]).

I soggetti iscritti ricevono un dispositivo elettronico (chiavetta USB) per

- trasmettere i dati (art. 3, comma 6, lettere a) e b)^[1]);
- firmare elettronicamente le informazioni fornite (art. 3, comma 6, lettere a) e b)^[1]);
- per ogni veicolo adibito al trasporto dei rifiuti, viene consegnato un dispositivo elettronico (black box) che monitora il percorso effettuato (art. 3, comma 6, lettera c)^[1]).

§ Informazioni da fornire

- I produttori di rifiuti:
 - inseriscono nell'Area Registro Cronologico" della scheda "SISTRI – produttori" (v. allegato III^[1]) informazioni sul rifiuto prodotto entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto stesso (art. 5, comma 3^[1]);
 - in caso di movimentazione del rifiuto, accedono al sistema per aprire una nuova scheda "SISTRI – area movimentazione" (art. 5, comma 6^[1]); i dati del rifiuto devono essere comunicati almeno 4 ore prima della movimentazione (art. 7, comma 1, lettera a)^[2]).
- Il trasportatore deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 4 ore prima della movimentazione (art. 5, comma 7^[1]).

C E R T I T E X

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

- Durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una copia cartacea della scheda “SISTRI – area movimentazione” stampata dal produttore (art. 5, comma 8^[1]).
- La responsabilità del produttore di rifiuti per il corretto recupero o smaltimento è esclusa a seguito dell’invio da parte del SISTRI della comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell’impianto di recupero o smaltimento (art. 5, comma 14^[1]).

§ Particolari tipologie

I produttori di rifiuti non obbligati ad aderire al SISTRI (si veda paragrafo “Entrata in funzione”, p.to III) e che non vi hanno aderito, comunicano i propri dati per la compilazione della scheda “SISTRI – movimentazione” al trasportatore che compila anche la sezione del produttore; una copia della scheda, firmata dal produttore, è consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della scheda rimane al produttore (che deve conservarla per 5 anni). Il gestore dell’impianto di smaltimento o recupero trasmette al produttore del rifiuto copia della scheda “SISTRI – movimentazione” completa (art. 6, comma 1^[1]).

§ Modalità operative semplificate

Soggetti che possono delegare le associazioni imprenditoriali ad effettuare doveri del SISTRI:

- produttori di rifiuti non pericolosi in quantitativo inferiore alle 10 tonnellate annue;
- produttori di rifiuti pericolosi in quantitativo inferiore alle 2 tonnellate annue;
- produttori di rifiuti non obbligati ad aderire al SISTRI (si veda paragrafo “Entrata in funzione”, p.to III).

Tale delega è fattibile previa iscrizione al SISTRI; la responsabilità riguardo le informazioni fornite resta comunque a carico del delegante (art. 7, comma 1^[1]).

I produttori che conferiscono i propri rifiuti al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi del SISTRI (previa iscrizione al SISTRI stesso) tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento (art. 7, comma 3^[1]).

§ Disposizioni transitorie

I produttori di rifiuti tenuti a presentare il MUD comunicano al SISTRI (su apposita scheda) entro il 31 dicembre 2010, le seguenti informazioni riportate nel registro di carico e scarico e relative all’anno 2010:

- quantitativo di rifiuti annotati in carico, suddiviso per codice CER (art. 12, comma 1, lettera a)^[1]);
- quantitativo per ogni codice CER annotato in scarico, con relative destinazioni (art. 12, comma 1, lettera b)^[1]);
- quantitativo per ogni codice CER in giacenza (art. 12, comma 1, lettera d)^[1]).

Per un mese dall’entrata in funzione del SISTRI (secondo le diverse tempistiche riportate nel paragrafo “Entrata in funzione”), rimangono vigenti gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193^[3], relativi a registro di carico e scarico, formulario identificativo e etichettatura (art. 12, comma 2^[1]).

La presente ha solo valore informativo; per maggiori dettagli si rimanda pertanto alla legislazione vigente.

§ Bibliografia

- [1] DM 17 dicembre 2009
[2] Decreto 15 febbraio 2010
[3] Dlgs 03 aprile 2006, n°152